



invio esclusivamente a mezzo e-mail

*prot. n. 32380 del 19/7/2018*

A tutto il Personale dipendente a mezzo email istituzionale e  
ove necessario per il tramite dei Sigg.ri Dirigenti

Segretario Generale e Dirigente Dipartimento Affari  
Generali

Dr.M.Di Rocco

Dirigente del Dipartimento Attività Economico - Finanziarie  
ed Amministrative ( per gli altri Servizi del Dipartimento )

Dr.ssa Laura Felici

Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio  
Arch.Luca Lozzi

Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e della Polizia  
Locale

Magg.re Michele Lamanna

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi:

Servizio Autonomo Politiche Sociali: Dr.ssa F.Moreschi

Servizio Autonomo Politiche Educative: Dr.ssa E.Bossetti

Servizio Autonomo Fondazione ICM : Dr.P.Togninelli

Ai Responsabili Tutti

**Oggetto: prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubblici circ.Inps 169/2017**

Si fa seguito a precedenti note informative sulla necessità di verifica dei propri estratti conto contributivi, disponibili nella casella di scambio, nella cartella " circolari previdenziali" in esecuzione delle disposizioni impartite dall'Inps al riguardo con sistematiche circolari sull'argomento, e si ricordano le modalità operative per effettuare le cosiddette variazioni posizioni assicurative ( c.d. VRPA) in caso di anomalie riscontrabili , sia per i periodi di servizio che per le retribuzioni ,nei propri estratti conto , anche in relazione a pregressi datori di lavoro .

Si evidenzia e si allega per pronta visione al riguardo ,come esempio ma in casella di scambio sono presenti altre note informative sempre in materia di estratti conto, la nota prot.n. 43207 del 26.10.2016 , che richiama in sostanza le disposizioni impartite da Inps ad es. con circc. 49/2014-148/2014-124/2015 .

Inoltre con la presente si ricorda al personale dipendente **il termine fissato al 31.12.2018** nella circolare Inps 169/2017 che , per la sua importanza , si allega nuovamente anche in considerazione della presenza in organico di nuovi assunti a qualunque titolo.

Si precisa , richiamando integralmente il contenuto esplicativo della nota informativa prot.n. 48313 del 27.11.2017 , che la suddetta circolare Inps n. 169/2017 sostituisce



integralmente la circolare Inps n. 94 del 31 maggio 2017 recante il medesimo oggetto, anch' essa già divulgata a tutto il personale.

In sostanza la predetta circolare n. 169 /2017 applica anche ai dipendenti pubblici iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato, il regime ( già previsto per CPDEL - che è la cassa di iscrizione che riguarda la stragrande maggioranza di noi dipendenti enti locali , escluso personale insegnate scuola infanzia , iscritto alla cassa CPI -

CPS e CPUG ai sensi dell'art 31 L. 610/1952) che stabilisce, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l'obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l'onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima. Di fatto quindi i suddetti periodi rimangono comunque validi ai fini del diritto a pensione, e l'Inps potrà procedere al recupero del dovuto anche in via coattiva, senza che il lavoratore debba intervenire.

**Rimangono invece esclusi da questo regime i lavoratori assicurati presso la CPI ( Cassa INSEGNANTI ) in quanto per loro rimane valido il regime già previsto per i lavoratori del settore privato: i contributi prescritti non sono validi ai fini della pensione.**

Per far valere la contribuzione è necessaria la richiesta di costituzione di rendita vitalizia da parte del datore di lavoro dell' interessato.

**L'altra importante novità è che le nuove disposizioni si applicheranno a far data dall'01.01.2019 (e non più dall'01.01.2018** com' era indicato nella precedente circ.Inps 94) proprio in vista della complessità e per la portata innovativa di queste determinazioni.

In considerazione dell'importanza e dell'interesse diffuso della materia, si invita ogni Responsabile di Servizio a garantire la massima divulgazione e presa visione, con relativa sottoscrizione, da parte del relativo personale assegnato, **DI RUOLO E NON DI RUOLO** anche da parte di coloro che sono assenti alla data attuale dal servizio a qualunque titolo ( cfr ad es, personale educativo – educatrici asilo nido e insegnanti scuola infanzia ) e da parte di chi non è dotato di postazione informatica o con reiterati problemi di mancata ricezione della posta istituzionale .

Il suddetto atto è disponibile anche in casella di scambio nella sezione " Ufficio trattamento previdenziale " ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune \_"Amministrazione trasparente - ai sensi del D.Lgsvo 33/2013 nell'apposito link " circolari previdenziali "

Monterotondo, Sede Comunale 18.07..2018

Responsabile del procedimento  
Dr.ssa Muratore Anna

Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie e  
Amministrative

Dr.ssa L.Felici



© Indietro

Cerca

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



INPS Servizi



Circolare numero 169 del 15-11-2017



**Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti**  
**Coordinamento Generale Legale**  
**Direzione Centrale Pensioni**

Roma, 15/11/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici*

Circolare n. 169

e, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo*  
*Al Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati*  
*Al Presidenti dei Comitati regionali*  
*Al Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO:

**Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti.**

SOMMARIO:

*Con la presente circolare si provvede alla ricognizione della disciplina dell'istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei pubblici dipendenti e si forniscono i chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia. La presente circolare è adottata ad esito degli ulteriori approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed operativi che afferiscono all'istituto in esame. Allo scopo di favorirne la visione unitaria e la lettura organica, le disposizioni in oggetto sono state redatte nella versione integrale e, pertanto, la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, recante il medesimo oggetto.*

**1. Premessa.**

Nell'ambito del processo di integrazione delle prassi in uso presso il soppresso INPDAP con quelle vigenti nell'Istituto, si è provveduto ad una ricognizione della normativa che disciplina l'istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle specificità che regolano le medesime.

A tal fine, l'Istituto, con la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, acquisita la necessaria autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni finalizzate a favorire l'applicazione della predetta normativa. A seguito di segnalazioni in ordine a taluni elementi di criticità che attengono all'applicazione delle disposizioni recate nell'ambito della citata circolare, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha proceduto al riesame delle questioni operative segnalate e dei profili normativi che regolano la materia, ad esito del quale si è reso opportuno adottare i seguenti adeguamenti delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 94/2017:

- applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS il regime che prevede, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l'obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l'onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, la cui misura è calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962;
- rinvviare, in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, l'applicazione delle indicazioni fornite nell'ambito della citata circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore al 1° gennaio 2019.

Ciò premesso, allo scopo di favorire la visione unitaria e la lettura organica delle disposizioni in argomento, con la presente circolare si ripropone in versione integrale la disciplina in ordine alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alle Gestioni previdenziali pubbliche. In questa prospettiva la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017.

## 2. Quadro normativo di riferimento.

Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335 (cd. *Riforma Dini*) ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all'art. 3, commi 9 e 10<sup>[i]</sup>, la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni<sup>[ii]</sup>.

L'art. 3, comma 9 citato, ha stabilito, altresì, che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall'Istituto.

Tali disposizioni, stante il riordino generale della materia operato dalla L. n. 335/1995, si applicano anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle quali espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento; pertanto, tali contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale.

Affermato il carattere generale del termine prescrizionale quinquennale, va evidenziato che, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, l'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610<sup>[iii]</sup>, stabilisce una speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute a tali casse, per le quali le Amministrazioni datrici di lavoro abbiano iniziato il versamento in data successiva a quella in cui ricorreva l'obbligatorietà dell'iscrizione alle stesse.

La disposizione in esame prevede, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, che nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio "...da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione....la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi...viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione".

Con riferimento ai lavoratori iscritti alla CTPS, è preliminarmente opportuno assumere in considerazione che lo speciale regime previsto dall'art. 31 della legge n. 610/1952 si applica "...agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza...". Al riguardo, occorre rammentare che, per i dipendenti dello Stato, non esisteva, sino al 31 dicembre 1995, una gestione separata dei trattamenti pensionistici affidata ad un Istituto di previdenza, tanto che le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singole amministrazioni statali. E' solo a partire dal 1° gennaio 1996 che, con l'articolo 2, comma 1, della legge 335 del 1995, viene "...istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato...".

E' vero quindi che, all'epoca della entrata in vigore della legge 610 del 1952, i dipendenti dello Stato non rientravano nell'ambito applicativo della legge e, per quanto di interesse ai fini della presente analisi, dell'art. 31 della legge medesima, ma vi sono rientrati a pieno titolo a seguito dell'istituzione della CTPS presso il disciolto Istituto di previdenza INPDAP. Pertanto, dalla data di costituzione della CTPS anche ai dipendenti pubblici ad essa iscritti è ragionevole ritenere che si applichi il regime previsto dall'art. 31 della legge 610 del 1952.

Alla predetta conclusione concorrono peraltro anche ragioni di ordine sistematico, che vengono in evidenza dall'analisi del d.P.R. n. 1092 del 1973, recante il "testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato". In particolare, l'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nel prevedere che "...tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salvo le disposizioni contenute nel capo successivo..." (che regolano il riscatto del servizio presso altri enti, dei periodi di studio, ecc.), contribuisce a prefigurare un quadro normativo in cui, a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori, debbano necessariamente sussistere rimedi obbligatori alla intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per il decorso dei termini di legge.

Appare pertanto ragionevole e conforme a una interpretazione dinamica e sistematica delle norme citate ritenere che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applichino le regole previste dall'art. 31 della legge n. 610/1952, ossia che in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962.

L'art. 31, invece, esclude espressamente dal suo campo di applicazione la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti elementari e degli asili, i cui iscritti sono successivamente confluiti in parte nella CPI<sup>[iv]</sup> e in parte nella CTPS.

Di conseguenza, per quanto innanzi precisato in ordine al regime previsto per gli iscritti alla CTPS, agli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali, equiparati ai dipendenti statali ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 123 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 598 del d.lgs. n. 297/1994 e, confluiti in quanto tali, nella CTPS, è applicabile il regime previsto dall'art. 31 della legge 610 del 1952.

Al contrario, l'art. 31 citato non è applicabile, vista la espressa esclusione dal proprio campo di applicazione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, poi confluita nella CPI ai sensi dell'art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi ricondotte nell'ambito della nuova categoria delle scuole paritarie per effetto della legge n. 62/2000.

## 3. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.

Chiarito il quadro normativo di riferimento nei sensi indicati al precedente paragrafo 2, si delinea di seguito il regime dell'istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle Gestioni pubbliche, con specifico riferimento alle diverse casse alle quali la stessa afferisce.

In particolare, per le casse CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, dalla lettura combinata degli articoli 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 e dell'art. 31 della L. n. 610/1952, emergono due profili peculiari nell'applicazione della disciplina della prescrizione delle contribuzioni dovute alle predette casse.

Da un lato, infatti, rimane fermo l'univoco termine prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. n. 335/1995, attesa la sua portata generale e la ratio sottesa alla norma, volta alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio nella sua totalità e al riordino dell'intera materia con riferimento non solo all'Assicurazione generale obbligatoria, ma anche alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'AGO, come quelle dei dipendenti pubblici, che fa, pertanto, ritenere superato il meccanismo delle sistemazioni contributive contemplato dal primo periodo del comma 1 dell'art. 31 citato.

Dall'altro, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell'intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l'attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L. n. 610/1952, l'onere del trattamento deve essere ripartito tra l'Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro ("Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati..."), secondo le modalità in seguito specificate.

Chiarite le peculiarità proprie della disciplina applicabile alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, stante invece l'inapplicabilità del medesimo art. 31 alle contribuzioni dovute per i lavoratori iscritti alla CPI, a quest'ultima, fermo restando l'univoco termine prescrizionale stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l'AGO, con le note conseguenze che tale disciplina comporta in termini di non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, se prescritti, come meglio illustrato di seguito.

## 4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.

Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall'ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l'Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del



17/11/2017

Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.  
Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere l), m), n), o), dell'art. 5 e dell'art. 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e presso quelli di cui all'art. 22 della presente legge."

[iv] Si rammenta, a tal proposito che gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate sono confluiti nella CPI, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, mentre gli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali sono stati equiparati ai dipendenti statali, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 598 del D.Lgs. n. 297/1994; questi ultimi sono, poi, confluiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 335/1995, nella CTPS.

[vi] Sulle scadenze fissate dall'Istituto per effettuare gli adempimenti informativi e contributivi, si veda la circolare 146 del 23 agosto 2002.  
[vii] L'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, prevede: "Fermo restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia ommesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi ommessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."



Comune di  
Monterotondo

Provincia di Roma

SEGRETARIO GENERALE

prot. n. 43207 del 26.10.2016

Servizio Risorse Umane (trattamento giuridico),  
Politiche Comunitarie, Politiche del Lavoro  
e della Formazione

invio esclusivamente a mezzo e-mail

A tutto il Personale dipendente per il tramite dei Sigg.ri

Dr.ssa Laura Felici  
Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche

Arch.Luca Lozzi  
Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio

Magg.re Michele Lamanna  
Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e della Polizia Locale

Ai Responsabili Tutti dei Servizi  
Ai Responsabili dei Servizi Autonomi :  
Servizio Autonomo Politiche Sociali : Dr.ssa F.Moreschi  
Servizio Autonomo Politiche Educative: Dr.ssa E.Bossetti  
Servizio Autonomo Fondazione ICM : Dr.P.Togninelli

Oggetto: estratti conti contributivi posizione assicurativa previdenziale  
Messaggio INPS HERMES N. 3284 DEL 3.08.2016 e nn.2 lettere Inps allegate

Si fa seguito alle numerose circolari divulgative sull'argomento in oggetto, disponibili in rete nella casella di scambio, e nell'ottica del costante aggiornamento in materia previdenziale - pensionistica da parte di quest'Ente, si trasmette il nuovo messaggio Inps HERMES del 3.08.2016, assunto al protocollo generale di quest'Ente in data 20 ottobre u.s., corredate di nn. 2 allegati che pure si allegano, concernenti il proseguimento del progetto di aggiornamento e consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti - gestione dipendenti pubblici.

Si ripete che ogni iscritto, come è stato precisato nelle circolari Inps n. 49/2014 e 148/2014, richiamate in precedenti note divulgative sull'argomento da quest'Ente, secondo le modalità e i canali operativi ivi indicati, SONO TENUTI a verificare il proprio estratto conto informativo e in caso di anomalie - mancanze - incongruenze di qualunque tipo, PROCEDERE ad apportare le opportune e necessarie richieste di variazione posizione assicurativa - come da allegato 1, correlando ciascuna richiesta di variazione della posizione assicurativa della documentazione in proprio possesso ( mod.101/cu . certificati di servizio, ) da far pervenire all'Inps-gestione dipendenti pubblici. ( circ. Inps 124/2015 )  
Allegati al predetto messaggio Hermes vi è un elenco di dipendenti interessati dell'invio ma data l'importanza e il coinvolgimento di tutti gli iscritti in questo processo di consolidamento che riguarda TUTTI gli iscritti, si ritiene opportuno e necessario diramare il contenuto del suddetto messaggio a tutto il personale dipendente, inviando poi separata e individuale email ai dipendenti presenti nel suddetto elenco.

Piazza Frammartino n. 4  
00015 Monterotondo


Tel 0690964308

Fax 0690964430

[www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it)

E.mail:

personale@comune.monterotondo.rm.it





In conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si invitano i dipendenti a controllare e mantenere in perfetto stato di funzionamento la propria casella di posta elettronica, avendo, su richiesta, quest'Amministrazione fornito all'Inps - gestione dipendenti pubblici, fornito di ogni dipendente l'indirizzo di posta elettronica istituzionale, per le eventuali e utili comunicazioni da parte dell'Istituto previdenziale.

La presente viene inviata per posta elettronica a tutto il personale dipendente ma è cura e responsabilità di ogni Responsabile di servizio dei Dipartimenti in indirizzo voler assicurare che quanto contenuto nella presente comunicazione sia messo a disposizione anche **delle risorse umane loro assegnate, di ruolo e non, non raggiungibili tramite casella di posta o assente da lungo periodo in servizio per svariati motivi.** La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" "

Monterotondo, Sede Comunale 24.10.2016

Il Responsabile del procedimento  
Dr.ssa A. Mufatore

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane  
trattamento giuridico, Politiche Comunitarie,  
Politiche del Lavoro e della Formazione  
(Dr. C. De Angelis)

Il Segretario Generale e Dirigente del Dipartimento  
del Servizio Risorse Umane trattamento giuridico, Politiche  
Comunitarie, Politiche del Lavoro e della Formazione  
Dr. M. Di Rocca